

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Abrogazione di disposizioni	3
Indice	6

1 Abrogazione di disposizioni

- 335 Le abrogazioni di singole disposizioni sono considerate modifiche (cfr. n. marg. 270).
- 336 Il termine «stralciare» è utilizzato soltanto nei paragrafi dell'Assemblea federale e nei pareri del Consiglio federale concernenti iniziative parlamentari per indicare che una proposta di modifica formulata nel corrispondente disegno o progetto di legge (segnatamente anche una proposta di abrogazione di una disposizione) è respinta.
- 337* Se si abroga una singola unità di partizione (articolo, capoverso, lettera, numero o trattino) oppure la rubrica di un articolo, sotto la designazione dell'elemento in questione – riportata in caratteri corsivi – si scrive (pure in corsivo) l'indicazione «*Abrogato*» (con la maiuscola), accordata secondo il numero e il genere grammaticali del termine cui fa riferimento. Se si abroga un articolo, questo è citato soltanto con il suo numero, senza rubrica o titolo marginale. Se si abroga una lettera, un numero o un trattino, non si riproduce la frase introduttiva.

Esempi:

Art. 15
Abrogato

Art. 21 cpv. 2 lett. c
Abrogata

Art. 42, rubrica
Abrogata

Art. 58, rubrica e cpv. 3
Abrogati

In caso di abrogazione di un articolo, nell'atto normativo modificato (ossia nella versione aggiornata della RS) il testo figurante sotto il numero dell'articolo abrogato è rimosso. Senza esplicita dichiarazione contraria nell'atto modificatore (RU), la numerazione degli articoli seguenti resta immutata.

Tali regole si applicano per analogia all'abrogazione di capoversi, lettere e numeri.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

- 338* Se all'interno del medesimo articolo alcuni elementi (rubrica, capoverso, lettera, ecc.) sono modificati e altri abrogati, ambedue le operazioni sono raggruppate sotto un'unica indicazione metatestuale in corsivo; nel corpo del testo, gli elementi abrogati sono segnalati con l'indicazione «*Abrogato*», accordata secondo il numero e il genere grammaticali del termine cui fa riferimento.

Esempi:

Art. 57 cpv. 1 e 3

¹ L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore (mandatario) nominato

dalla FINMA allestisce un piano di pagamento indicante i crediti allibrati che sono considerati garantiti ai sensi dell'articolo 37h della legge sulle banche e non sono compensati secondo l'articolo 37b della legge sulle banche.

³ *Abrogato*

→ [RU 2011 3931](#)

Art. 23 cpv. 3^{bis}, 4 e 5

^{3bis} Il guadagno conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a.

⁴ e ⁵ *Abrogati*

→ [RU 2011 1167](#)

Art. 88, rubrica e cpv. 3

Abrogata

³ Per il resto si applicano le disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

- 339 Se si abrogano più disposizioni e tra la prima e l'ultima non ne sono aggiunte né modificate altre, tutte le disposizioni abrogate sono menzionate in un'unica indicazione metatestuale:

Art. 15, 16 cpv. 1 e 18

Abrogati

- 340 Se si abroga un'intera unità di partizione superiore all'articolo (ad es. sezione, capitolo), l'indicazione metatestuale è formulata conformemente all'esempio seguente:

Capitolo 3, sezione 2 (art. 43–47)

Abrogata

→ [RU 2011 3323](#)

- 341 Se invece occorre abrogare soltanto il titolo di un'unità di partizione superiore all'articolo, lo si indica nel modo seguente:

Titolo prima dell'art. ...

Abrogato

- 342 L'abrogazione di un allegato è di regola disposta sotto una cifra romana separata mediante la formula seguente (in analogia all'aggiunta di un allegato, cfr. n. marg. 297):

II

L'allegato ... è abrogato.

II

Gli allegati ... e ... sono abrogati.

343 Per l'abrogazione di uno o più atti normativi in un atto modificatore si usano le formule seguenti:

II

La legge federale del ...¹ su ... è abrogata.

¹ RU ..., ..., ...

II

Sono abrogate:

1. la legge federale del ...¹ su ...;
2. la legge federale del ...² su ...;
3. la legge federale del ...³ su

¹ RU ..., ..., ...

² RU ..., ..., ..., ...

³ RU ..., ..., ..., ...

Indice

- 3 -

335	3
336	3
337	3
338	3
339	3
340	3
341	3
342	3
343	3

- A -

abrogazione	3
abrogazione del titolo di un'unità di partizione superiore all'articolo	3
abrogazione di un allegato	3
abrogazione di un articolo	3
abrogazione di un intero atto normativo	3
abrogazione di un'intera unità di partizione superiore all'articolo	3
abrogazioni di singole disposizioni	3
allegato(i) di un atto normativo	3
articolo	3

- C -

capitolo	3
capoverso	3
cifre romane	3
corsivo	3

- F -

frase introduttiva	3
--------------------	---

- L -

lettere	3
---------	---

- M -

maiuscola	3
modifica	3

- N -

numeri	3
--------	---

- P -

paragrammi dell'Assemblea federale	3
parere del Consiglio federale	3

- S -

sezione	3
stralciare	3
struttura formale	3

- T -

titolo di un'unità di partizione superiore all'articolo	3
Titolo dopo l'art	3
Titolo prima dell'art	3
trattini	3

- U -

un'intera unità di partizione superiore all'articolo	3
--	---